



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ufficio Legislazione

	<b>Prot. Partenza</b>
0247636/08 - 29/07/2008	

/2008.554.1.1. /XVI/2<sup>a</sup> di prot

Roma

**Oggetto:** Decreto 11 luglio 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di vettovagliamento e di approvvigionamento del Corpo della Guardia di finanza. Esercizio finanziario 2008.

**ALL'UFFICIO EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALI**

**SEDE**

e, per conoscenza

**ALL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

**SEDE**

Seguito f.n. 183288 in data 5 giugno 2008.

Si invia - per il seguito di competenza - l'esemplare originale del decreto in oggetto, debitamente registrato, in data 25 luglio 2008, presso l'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL CAPO UFFICIO  
(Col. t.ST Antonio Sebaste)



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e, in particolare, il relativo articolo 63, il quale dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo della Guardia di finanza e sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto nonché la composizione dei generi di conforto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, recante *"Suppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio"*;

VISTA la legge 7 ottobre 1957, n. 969, recante *"Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina"*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 203, recante *"Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*;

VISTO l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

VISTA la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante *"Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"*;

VISTO il proprio decreto 25 marzo 2002, recante *"Istituzione del nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTO l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"*;

VISTO il proprio decreto 14 dicembre 2005, n. 292, recante “Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”;

VISTO il decreto emanato di concerto con il Ministro della difesa, in data 22 febbraio 2007, al fine di aggiornare i valori in denaro della razione viveri per il personale delle Forze armate;

RIITENUTO necessario aggiornare gli importi in denaro della razione viveri, delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto di cui al citato decreto ministeriale 25 marzo 2002;

## DECRETA

### Articolo 1

1. I valori in denaro della razione viveri normale (ordinaria, media e pesante), delle razioni viveri speciali e delle quote miglioramento vitto nonché la composizione ed il controvalore dei generi di conforto sono, per l'anno 2008, quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

### Articolo 2

1. Il servizio di vettovagliamento a favore del personale della Guardia di finanza avente diritto, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e d'impiego dei comandi, reparti e delle articolazioni del Corpo, è assicurato nelle seguenti forme:
  - a) gestione diretta: confezione e distribuzione dei pasti a cura degli organismi utilizzatori con impiego di derrate approvvigionate con le procedure negoziali ritenute più idonee, nel rispetto della normativa vigente. Alla confezione e distribuzione dei pasti si provvede con personale militare o civile ove disponibile;
  - b) gestione indiretta:
    - 1) catering completo, qualora si intenda affidare ad imprese specializzate del settore il compito di provvedere al confezionamento e alla distribuzione dei pasti presso i locali degli organismi utilizzatori all'uopo adibiti, con impiego di derrate alimentari dalle stesse imprese approvvigionate, nonché alla pulizia dei suddetti locali e delle relative attrezzature;
    - 2) catering veicolato, qualora il confezionamento dei pasti sia effettuato presso centri di cottura delle imprese fornitrici del servizio, con impiego di derrate alimentari fornite dalle medesime. Le stesse imprese assicurano anche il trasporto e la distribuzione dei pasti presso i locali mensa degli organismi utilizzatori nonché la pulizia ed il riordino dei locali e delle attrezzature all'uopo adibiti;
  - c) gestione mista: affidamento ad imprese specializzate del settore della confezione, distribuzione dei pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature all'uopo adibiti, con fornitura alle imprese appaltatrici del servizio delle derrate acquisite con le medesime procedure utilizzate nel caso di gestione diretta;
  - d) convenzioni con esercizi privati per il confezionamento e distribuzione di pasti mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature e presso idonei locali dei medesimi esercizi privati;

- e) fornitura di buono pasto;
- f) fornitura di viveri speciali e da combattimento, nei casi in cui particolari condizioni di impiego del personale lo impongano.

### **Articolo 3**

1. Ai militari della Guardia di finanza in attività operativa all'estero, quando non aggregati presso le Forze armate o Forze di polizia dello stesso Paese estero, spetta un aumento pari al 50 per cento del valore in danaro della razione viveri normale ordinaria nonché dell'assegno di miglioramento vitto.
2. In particolari situazioni ambientali o climatiche, da valutarsi di volta in volta a cura del Comando Generale della Guardia di finanza, la maggiorazione di cui al comma 1 può essere elevata fino al 100 per cento, con determinazione del medesimo Comando Generale. In tal caso, la maggiorazione comporta l'esclusione dei generi di conforto.
3. Ai militari della Guardia di finanza in attività operativa all'estero, in località particolarmente disagiate e lontane, non aggregati presso le Forze armate o Forze di polizia di uno Stato estero, può essere concessa, con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza, per ragioni di sicurezza ovvero per documentate difficoltà connesse con l'afflusso dei rifornimenti dalla madrepatria, la maggiorazione del valore in danaro della razione viveri normale ordinaria e dell'assegno di miglioramento vitto spettante fino al 200 per cento. Ciò allo scopo di adeguare il valore in danaro della razione viveri normale ordinaria al costo dei generi sulla piazza.
4. E' fatta salva, per gli interessati, la facoltà di conservare, se più favorevole, la somministrazione dei generi di conforto in alternativa alla maggiorazione del valore della razione viveri ordinaria e del miglioramento vitto.
5. In occasione di installazione, per esercitazioni e manovre, di campi in località del territorio nazionale isolate o disagiate, durante i quali è necessario provvedere al servizio di vettovagliamento con gestione diretta, il Comando Generale della Guardia di finanza, qualora i prezzi di mercato praticati nella zona non consentano di assicurare il vettovagliamento con il valore in danaro delle razioni previsto nell'allegato al presente decreto, su richiesta del Comando interessato può autorizzare l'incremento del valore della razione viveri e del miglioramento vitto spettanti sino ad un massimo del 50 per cento.

### **Articolo 4**

1. Il Comando Generale della Guardia di finanza, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 6:
  - a) determina la forma di gestione che deve essere adottata presso i comandi, i reparti e le altre articolazioni della Guardia di finanza, ivi compresa la partecipazione, a titolo oneroso, di personale non avente diritto al vitto a carico dello Stato. Eventuali varianti che si rendano necessarie in corso d'anno sono disposte dallo stesso Comando Generale;
  - b) adotta le direttive di carattere tecnico volte a disciplinare le varie forme di vettovagliamento di cui all'articolo 2.
2. La determinazione delle forme di gestione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) presso i comandi, reparti ed articolazioni del Corpo che si trovino in idonee condizioni logistiche o di dislocazione, si ricorre alla gestione diretta ovvero all'affidamento a privati, mediante catering completo o gestione mista, qualora lo consentano le disponibilità di bilancio. Si ricorre alla gestione diretta per il personale imbarcato e nelle situazioni in cui sia necessario avvalersi di tale forma di gestione per motivi di carattere operativo o addestrativo;
- b) presso i comandi, reparti ed articolazioni del Corpo ove le strutture destinate alla preparazione dei pasti non ne consentano il confezionamento in sede oppure necessitino di adeguamenti di carattere tecnico si può ricorrere al catering veicolato;
- c) si può ricorrere alla stipula di convenzioni con esercizi privati o, in alternativa, alla concessione del buono pasto secondo le previsioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e le disposizioni emanate in materia dal Comando Generale della Guardia di finanza, qualora non sia possibile assicurare il servizio mensa:
- 1) secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), presso i comandi, i reparti o le articolazioni del Corpo di appartenenza del personale interessato o comunque dislocati alla stessa sede;
  - 2) mediante convivenze presso mense di altre Amministrazioni alla stessa sede.

#### Articolo 5

1. Nel caso di temporanee e comprovate situazioni di necessità e urgenza e compatibilmente con le risorse disponibili sul competente capitolo di bilancio, i comandanti degli enti amministrativi della Guardia di finanza possono ricorrere, avvalendosi delle norme e delle procedure semplificate in economia previste per tali casi, al catering veicolato ovvero alla stipula di convenzioni con esercizi privati o alla somministrazione di buoni pasto, se ritenute più idonee al fine di assicurare il servizio vettovagliamento al personale del comando o reparto amministrativamente dipendente. Del provvedimento adottato è data comunicazione al Comando Generale della Guardia di finanza.

#### Articolo 6

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle forme di vettovagliamento disciplinate nel presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli 4274 e 4281 del bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza, per l'anno 2008.

Roma, li 11 LUG. 2008

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO  
 Procura d'Atto N° 5615  
 Roma, 25/07/2008



IL DIRETTORE

*flumo*

*fl*

## **“ALLEGATO” AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ANNO 2008**

### **RAZIONE VIVERI NORMALE**

I valori in denaro della razione viveri normale (*ordinaria, media e pesante*) per il personale militare avente diritto sono i seguenti:

a) *Razione “Ordinaria”*: Euro 3,35.

Tale razione spetta al personale in condizioni di impiego di base.

b) *Razione “Media”*: Euro 3,79.

Tale razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego che comportano un maggior dispendio di energia.

c) *Razione “Pesante”*: Euro 4,24.

Tale razione spetta al personale in particolari condizioni di impiego che comportano un impegno psico-fisico particolarmente intenso.

Alle mense obbligatorie di servizio a gestione diretta, per ciascun partecipante della categoria ufficiali, ispettori e sovrintendenti, effettivamente presente, è corrisposto, oltre agli importi sopra indicati, anche il trattamento tavola previsto dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Le speciali posizioni d'impiego e le destinazioni di servizio che danno luogo alla corresponsione della razione viveri normale nella versione “*media*” e “*pesante*” sono definite dal Comando generale della Guardia di finanza.

### **RAZIONI VIVERI SPECIALI**

a) *Razione viveri da combattimento* : Euro 11,88.

Può essere distribuita, in tempo di pace, su specifica autorizzazione del Comando generale della Guardia di finanza, in occasione di particolari condizioni di impiego in cui non sia possibile consumare la razione viveri normale.

b) *Razione viveri speciale di volo* : Euro 7,75.

Tale razione spetta al personale facente parte degli equipaggi dei velivoli ATR 42 MP e di aeromobili che effettuano missioni a lungo raggio.

Deve intendersi volo a lungo raggio quello di durata superiore alle quattro ore, se diurno, e alle tre ore se notturno.

Può essere somministrata anche al personale che partecipa al volo per specifiche esigenze connesse alla missione da svolgere.

E' consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali, durante i periodi di voli operativi che non consentono la partecipazione del predetto personale alle mense. E' integrata da alcuni accessori per il consumo dei generi .

In luogo della suddetta razione, l'ente incaricato di fornire il supporto logistico ai reparti di volo può stipulare apposita convenzione con strutture commerciali nel settore della ristorazione per la fornitura di pasti a bordo dei velivoli, mediante sistema di “catering”. In tal caso, l'onere per ogni pasto non potrà superare il valore della razione viveri speciale di volo.

## **BUONO PASTO**

Qualora il servizio vettovagliamento debba essere assicurato attraverso la somministrazione di buoni pasto al personale che, per motivi di servizio o per obbligo di accasermamento, ha titolo al vitto gratuito a carico dell'Amministrazione sia per il pasto meridiano che per quello serale, saranno rilasciati due buoni pasto del valore previsto dalle disposizioni vigenti.

Il buono pasto potrà altresì essere rilasciato al personale che, non fruendo del trattamento di missione, per motivi di servizio si trovi a dover consumare i pasti in zona diversa da quella in cui è ubicato il comando di appartenenza e non vi sia possibilità di aggregazione ad altra mensa.

## **PICCOLI NUCLEI**

Per piccoli nuclei, di forza non superiore a 50 unità, di personale che comunque fruisce di vitto a carico dello Stato, dislocati in località isolate, il valore in denaro della razione viveri, con provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza, può essere adeguato al costo dei generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento.

Analogo aumento può essere concesso, con provvedimento del Comandante il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ai militari atleti delle FF.GG. e relativi istruttori che per esigenze di allenamento o connesse a specifiche competizioni sportive di rilievo facciano parte di piccoli nuclei di forza non superiore a 50 unità. Del provvedimento è data comunicazione al Comando generale della Guardia di finanza.

## **MIGLIORAMENTO VITTO**

L'assegno di miglioramento vitto è un complemento del valore in denaro della razione viveri normale che compete al personale avente diritto alla razione stessa e viene impiegato per rendere i pasti più vari e graditi.

-quota miglioramento vitto normale.	<i>Euro 0,50</i>
- quota miglioramento vitto per allievi, compresi i concorrenti agli arruolamenti durante la permanenza presso i centri di selezione; - quota miglioramento vitto per piccoli nuclei (di forza non superiore a 50 militari), a terra e a bordo di unità navali; - quota miglioramento vitto per militari atleti e relativi istruttori.	<i>Euro 1,15</i>
- quota miglioramento vitto per militari atleti prescelti per la partecipazione a gare atletiche e competizioni sportive di rilievo, che comportino notevole dispendio di energie ed è limitata al periodo di allenamento e di gara.	<i>Euro 2,00</i>
- supplemento miglioramento vitto per ricorrenze speciali.	<i>Euro 1,00</i>

Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.

## **ACQUA MINERALE**

A tutto il personale avente titolo al vitto gratuito, nell'ambito del valore in denaro della razione viveri normale, deve essere assicurata presso le mense la somministrazione di acqua minerale, nei giorni di effettiva presenza, nella misura giornaliera pro-capite di 50 cl. per pasto.

Qualora presso gli enti che per la loro ubicazione abbiano come unico rifornimento idrico acqua non potabile o con caratteri organolettici talmente sgradevoli da doversi ritenere al limite della potabilità e non sia possibile mettere a disposizione, nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, acqua per uso potabile in quantità sufficiente, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, deve

essere assicurata la somministrazione di un ulteriore litro pro-capite, da aumentare a due litri in relazione ad eccezionali condizioni climatiche e per periodi di tempo limitati. La prescritta autorizzazione è concessa, per quanto di competenza, dal Comandante dell'Ente amministrativo.

Analogamente, per tutto il personale imbarcato su navi e velivoli militari sprovvisti di serbatoi di acqua potabile o, comunque, dotati di serbatoi di insufficiente capienza o non idonei alla conservazione di acqua per uso potabile, è consentita la somministrazione dell'acqua minerale nei limiti sopra indicati. La prescritta autorizzazione è concessa, per quanto di competenza, dal Comandante dell'ente amministrativo.

In particolari condizioni ambientali e/o climatiche può essere richiesta l'elevazione delle spettanze fino a un massimo di quattro litri al giorno. La prescritta autorizzazione è concessa dal Comando generale della Guardia di finanza.

## GENERI DI CONFORTO E COLAZIONE OBBLIGATORIA CHE INTEGRANO LA RAZIONE VIVERI

1. Per militari in servizio di ordine pubblico.

**Specchio n. 1**

Generi	Quantità giornaliera	
Caffè tostato (a) (c)	gr.	10
Zucchero semolato (c)	gr.	20
Cioccolato extra fondente	gr.	50
Biscotto dolce	gr.	50
Cordiale (b) ( c )	cl.	3
Acqua minerale	cl.	50

**Valore massimo dei suddetti generi: Euro 1,00.**

(a) sostituibile con una bustina di tè

(b) sostituibile con succo di frutta da cl.20

(c) le spettanze di caffè, zucchero e cordiale possono essere sostituite con una bottiglietta di liquore di caffè da cl. 3

2. Per militari che esplicano servizio notturno (\*), di guardia, vigilanza, esercitazioni.

**Specchio n. 2**

Generi	Quantità giornaliera	
Caffè tostato (a) (c)	gr.	10
Zucchero semolato (c)	gr.	20
Cordiale (b) ( c )	cl.	3
Acqua minerale	cl.	50

(\*) turni di servizio esterno di almeno sei ore nell'arco temporale dalle 22.00 alle 06.00.

**Valore massimo dei suddetti generi: Euro 0,70**

(a) sostituibile con una bustina di tè

(b) sostituibile con succo di frutta da cl.20

(c) le spettanze di caffè, zucchero e cordiale possono essere sostituite con uno dei seguenti prodotti:

- una bottiglietta di liquore di caffè da cl. 3;

- una tavoletta di cioccolato energetico da gr. 50;

- una bevanda autoriscaldante di vari gusti. Per tale ultimo prodotto, la sostituzione è consentita per il periodo 1 ottobre- 30 aprile.

3. Per militari donatori di sangue.

**Specchio n. 3**

Generi	Quantità giornaliera	
Brioche fresca o in involucro di cellophane	nr. 2	Gr.80
Bevanda fresca (thè freddo, aranciata o similare)	cl.	20
oppure:		
Latte	cl.	25
Zucchero semolato	cl.	25
Caffè	gr.	1,8
oppure:		
Latte	cl.	25
Zucchero semolato	gr.	25
Cacao solubile	gr.	1,8
oppure:		
Latte	cl.	25
Zucchero semolato	gr.	25
Thè (una bustina)	gr.	1,75

**Valore massimo dei suddetti generi: Euro 1,20**

La somministrazione è limitata ad una sola giornata.

4. Per militari piloti e operatori sui sistemi imbarcati in effettiva attività di volo, osservatori dall'aeroplano e vedette dall'elicottero in servizio aeronavigante, sommozzatori brevettati impiegati a terra e a bordo in servizi inerenti la specialità.

Il trattamento, per la durata massima di un anno, spetta anche qualora il predetto personale sia in licenza di convalescenza o temporaneamente inabile al volo o all'immersione o in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

**Specchio n. 4**

Generi	Quantità giornaliera	
Biscotti speciali	gr.	100
Caffè tostato sciolto sottovuoto	gr.	35
Cioccolato extra fondente	gr.	50
Confettura di frutta	gr.	50
Formaggio parmigiano reggiano	gr.	50
Succhi di frutta da 20 cl.	n.	2 conf.
Zucchero semolato	gr.	50

**Valore massimo dei suddetti generi: Euro 1,90**

5. Ai militari piloti ed operatori sui sistemi imbarcati in servizio aeronavigante con carattere di continuità presso i reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti reparti per svolgere attività di volo, viene corrisposta la *colazione obbligatoria* di composizione variabile, costituita da generi di alto potere nutritivo il cui valore non dovrà eccedere l'importo pro-capite giornaliero di **Euro 1,81**.

6. Per militari specialisti di aereo ed elicottero, in servizio aeronavigante, con obbligo di volo, componenti equipaggi fissi di volo.

Il trattamento, per la durata massima di un anno, spetta anche qualora il predetto personale sia in licenza di convalescenza o temporaneamente inabile al volo o in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio.

Per militari componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio, ivi compreso il personale che partecipa al volo per specifiche esigenze connesse alla missione da svolgere.

**Specchio n. 5**

Generi	Quantità giornaliera	
Biscotto dolce	gr.	50
Caffè tostato	gr.	25
Succhi di frutta da 20 cl.	n.	1 conf.
Cioccolato extra fondente	gr.	50
Zucchero semolato	gr.	50

**Valore massimo dei suddetti generi: Euro 0,80**

**MODALITA' ESECUTIVE PER LA CORRESPONSIONE DEI GENERI DI CONFORTO**

I generi di conforto e la colazione obbligatoria, ove possibile, vengono somministrati in natura. Le varie quote non sono cumulabili tra loro. I generi riportati in tabella sono puramente indicativi. Qualora di maggior gradimento, potranno essere somministrati altri generi in sostituzione di quelli di tabella, purché non ne venga alterato, nel suo complesso, il potere nutritivo e non si superi il controvalore stabilito. Il controvalore in denaro, in base ai prezzi di mercato, costituisce limite insuperabile per l'acquisto di tutti o solo di alcuni dei generi indicati in tabella.

Qualora ne dovesse risultare difficoltosa la somministrazione, l'Ente può corrispondere in contanti all'interessato il relativo controvalore ovvero erogare, in alternativa, buoni acquisto di valore equivalente da assegnare ai beneficiari aventi diritto, da utilizzare presso strutture convenzionate.

Per le seguenti attività svolte all'estero, è sempre concesso il relativo controvalore in contanti, sempre che il personale interessato non fruisca di analoghe somministrazioni da parte delle nazioni ospitanti: corsi di pilotaggio; attività di volo in genere, su espressa autorizzazione del Comando generale.

Quando eccezionali circostanze lo impongono e limitatamente a particolari situazioni di impiego dei reparti, con determinazione del Comando generale, possono essere apportate varianti alla composizione dei generi di conforto nel limite massimo del 10 per cento del rispettivo valore in denaro.